



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 213/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Gianpiero Madeo Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **21324** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura

Regionale nei confronti di:

- **SCIARRA Patrizia**, (c.f.: **SCRPRZ61C65F196J**), nata a Miglianico (CH) il

25/03/1961, rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Vincenzo Di Girolamo** (c.f.

**DGRVCN63E01C632I**; p.e.c.

vincenzo.digirolamo@ordineavvocatipescarapec.it) e **Riccardo DI**

**GIROLAMO** (c.f. **DGRRCR 92E24 G482B**; p.e.c. riccardo.digirolamo@pec.it),

entrambi del Foro di Pescara, con indicazione dell'indirizzo

vincenzo.digirolamo@ordineavvocatipescarapec.it presso il quale effettuare le

comunicazioni e le notificazioni.

Uditi all'udienza pubblica del 26 maggio 2026, il magistrato relatore, Stefano

Grossi, il Sostituto Procuratore Generale Maria Stella Iacovelli, l'avv.to Riccardo

Di Girolamo per la convenuta e l'avv. Maura Morretti, interveniente, per il

Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara;

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig. Velia Volpe;

Ritenuto in

### FATTO

1. Con atto di citazione del 21 gennaio 2026, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la sig. **SCIARRA Patrizia** per sentirla condannare al risarcimento del danno subito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara, pari all'importo complessivo di **€ 1.504.972,38** (*euro unmilione cinquecentoquattromilanovecentosettantadue,38*), di cui **€ 1.454.272,78**, quale importo corrispondente alle somme distratte a proprio vantaggio attraverso l'appropriazione indebita delle risorse disponibili sul conto corrente del Consorzio, **€ 699,60**, quale costo delle commissioni bancarie riferite a n. 744 bonifici disposti a proprio favore ed **€ 50.000,00**, quale danno da disservizio, imputato a titolo di dolo. Alla richiesta di condanna per il risarcimento del danno erariale segue la condanna al pagamento della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna diminuzione patrimoniale sofferta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e spese di giudizio in favore dello Stato.

Di seguito una breve sintesi dei fatti.

2. La Procura ha riferito di essere venuta a conoscenza di un ammanco a danno delle casse del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara, in seguito ad una *notitia damni* acquisita dall'articolo del quotidiano “*Il Centro*” del 17/07/2025. Nello specifico, gli accadimenti descritti avevano condotto all'apertura di un'indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per il reato di peculato nei confronti di una Dirigente dell'ente, indagata riguardo a plurimi episodi di appropriazione indebita di somme

appartenenti al Consorzio per lo Sviluppo industriale dell'Area Chieti - Pescara.

L'Attore pubblico ha riferito che il suindicato articolo evidenziava che l'ammancio era emerso in seguito alla denuncia presentata dalla Commissaria Liquidatrice per la gestione straordinaria del Consorzio dopo che la medesima aveva appreso, dalla Direttrice della banca in cui era acceso il conto corrente intestato all'ente, dell'esistenza di una serie di operazioni anomale riconducibili al Consorzio e consistenti in numerosi bonifici disposti formalmente a favore di creditori del Consorzio ma, in realtà, destinati a far confluire le somme su conti correnti intestati all'indagata Sciarra, con conseguente nocumento per le casse dell'ente.

Ritenuto necessario compiere approfondimenti istruttori, l'Ufficio requirente contabile chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara la trasmissione degli atti relativi al procedimento penale riferito all'articolo di stampa sopracitato e la concessione del nulla osta, ex art. 57, comma 3, c. g. c. In riscontro a quanto richiesto, la Procura di Pescara concedeva il nulla osta all'utilizzabilità degli atti e trasmetteva la documentazione del proc. pen. n.

[Omissis...]R.G.N.R. a carico di Patrizia Sciarra, indagata per il reato "*di cui agli artt. 81, 314 c.p., perché, quale Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Contabile del Consorzio Industriale di Chieti Pescara, ente pubblico economico, tramite distinte operazioni di bonifico dal conto corrente, intestato al predetto ente, n. [Omissis...] Monte dei Paschi Siena - filiale di Pescara - in favore dei propri conti correnti accesi presso Monte dei Paschi di Siena filiali di Pescara (c.c. n. [Omissis...]e Francavilla al Mare ([Omissis...]) si appropriava della somma complessiva di almeno 1.252.000,00, che reimpiegava nell'acquisto di beni immobili*".

Dalla documentazione compendiata nel fascicolo penale n. [Omissis...]R.G.N.R., aperto in seguito alla denuncia presentata in data 22/04/2025 dalla Commissaria Liquidatrice per la gestione straordinaria del Consorzio dott.ssa [Omissis...],

emergeva che, dal 1° gennaio al 18 aprile 2025, si era verificata un'anomala movimentazione del conto corrente n. [Omissis...] intestato al Consorzio utilizzato per disporre diversi bonifici formalmente intestati a vari beneficiari ma tutti accreditati sul medesimo conto corrente MPS n. [Omissis...] - 62. Con successiva denuncia del 24/04/2025, il Revisore legale del Consorzio, dott. [Omissis...], informato degli accertamenti penali in atto, segnalava analoghe anomale movimentazioni per annualità precedenti all'anno 2025, ovvero per gli anni 2023 e 2024. Il Revisore depositava, altresì, copia di n. 134 bonifici relativi all'anno 2023 e n. 182 bonifici relativi all'anno 2024 dai quali risultava che dal conto corrente intestato al Consorzio venivano effettuate operazioni di pagamento con destinazione delle somme sui conti correnti n. [Omissis...]

In sede di integrazione di denuncia, in data 29/04/2025, il dott. [Omissis...]rappresentava di aver ricevuto notizia dalla Banca MPS di ulteriori operazioni fraudolente effettuate nell'anno 2022 attraverso il conto corrente intestato al Consorzio riferibili a n. 30 bonifici disposti a favore del conto corrente n. [Omissis...]e n. 30 bonifici disposti a favore del conto corrente n. [Omissis...] aventi causali credibili in quanto collegate ad aziende e/o professionisti che effettivamente intrattenevano rapporti con l'ente.

In data 02/05/2025, ad ulteriore integrazione della denuncia presentata in data 22/04/2025, la dott.ssa [Omissis...] depositava copia delle ricevute dei bonifici bancari relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, tutti effettuati attraverso il conto corrente n. [Omissis...]intestato al Consorzio con ordinativi di pagamento a favore dei conti correnti n. [Omissis...]. In sede di denuncia e di integrazione alla stessa, la dott.ssa [Omissis...]precisavano che le disposizioni patrimoniali oggetto dei bonifici depositati in allegato alle

denunce erano disconosciute dall'ente in quanto non erano riconducibili agli

intestatari formalmente indicati nelle varie ricevute.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Pescara, coordinate dal Procura della Repubblica di Pescara, consentivano, quindi, di accertare che il c.c. n. [Omissis...], acceso presso la filiale 7430 della Banca MPS, era intestato alla convenuta Patrizia Sciarra, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Contabile del Consorzio con delega a compiere le operazioni bancarie sul conto corrente dell'ente. Risultava, altresì, che la sig. Patrizia Sciarra era intestataria di altri tre conti correnti presso la banca MPS e, segnatamente: [Omissis...]

L'attività di indagine lasciava emergere che le disposizioni di pagamento documentate dalle copie dei bonifici fornite dalla Banca MPS, ed effettuate attraverso il c.c. intestato al Consorzio, riportavano intestatari e causali differenti, ma che i codici identificativi (IBAN) dei conti correnti sui quali effettivamente confluivano i versamenti erano riconducibili ai conti correnti tutti intestati alla sig.ra Patrizia Sciarra ovvero [Omissis...]accesi presso la filiale 7430 di Pescara, [Omissis...]accesi presso la filiale 7463 di Francavilla al Mare.

Con successiva ed ulteriore integrazione di denuncia in data 21/07/2025, la dott.ssa [Omissis...] rappresentava di aver acquisito dalla Banca MPS ulteriore copie di bonifici, sempre disposti sul c.c. n. [Omissis...] intestato al Consorzio, verso i conti correnti aventi [Omissis...]intestati alla convenuta Patrizia Sciarra, per il periodo compreso dal 2016 al 2018, per l'importo complessivo di € 112.339,23. Anche questi ultimi bonifici, allegati in copia alla denuncia, al pari di quelli depositati in sede di precedenti denunce, riportavano come beneficiari formali soggetti diversi dalla sig.ra Sciarra sebbene i codici IBAN fossero tutti riconducibili ai conti intestati alla odierna convenuta.

Le gravi risultanze investigative, pertanto, consentivano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara di emettere, in data 23/09/2025, decreto di sequestro preventivo di urgenza, ex art. 321, comma 3 *bis*, c.p.p., convalidato dal GIP in data 26/09/2025, avente ad oggetto diversi immobili di proprietà di Patrizia Sciarra e della società [Omissis...]S.r.l., della quale l'indagata risultava essere socia unica e amministratrice dall'11/07/2023. Formavano oggetto di ulteriore sequestro preventivo di urgenza, disposto con precedente decreto del 12/06/2025, convalidato il 16/06/2025, anche i rapporti finanziari attivati dalla sig.ra Patrizia Sciarra presso la società [Omissis...]. La Procura erariale ha riferito che all'interno della documentazione acquisita dal proc. pen. n. [Omissis...]RGNR vi era anche la segnalazione della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara – Gruppo Tutela Economia – Sezione Riciclaggio che faceva riferimento a una movimentazione considerata sospetta di complessivi € 135.000,00, trasferiti dal conto corrente intestato al Consorzio al conto corrente n. 626487 intestato alla Sig.ra Patrizia Sciarra e, segnatamente, a due distinti bonifici eseguiti in data 20/12/2024 per € 70.000,00 ed € 65.000,00, aventi come causali, rispettivamente, *“liquidazione saldo transazione contenzioso riferimento sentenza 120/2020”* e *“liquidazione acconto transazione contenzioso riferimento sentenza 120/2020”*, evidenziando che la provvista costituita dai suindicati € 135.000,00 era stata poi investita dalla convenuta Sciarra in titoli presso la società [Omissis...] s.r.l.

In riscontro a dettagliata richiesta istruttoria dell'Attore pubblico, la Guardia di Finanza trasmetteva gli estratti conto riferiti al c.c. n. [Omissis...]intestato al Consorzio, unitamente agli estratti dei conti correnti n. [[Omissis...], n. [Omissis...], [Omissis...]intestati alla Sig.ra Patrizia Sciarra, c.c. n. [Omissis...]

intestato alla società [Omissis...]S.r.l., avente come rappresentante legale la Sig.ra

[Omissis...]Patrizia Sciarra, e c.c. n[Omissis...]intestato alla società

[Omissis...]S.r.l., avente come rappresentante legale la Sig.ra Patrizia Sciarra.

L'esame della documentazione acquisita dal fascicolo lasciava emergere una

condotta illecita dolosa della sig.ra Patrizia Sciarra, causalmente determinante un

danno patrimoniale nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale

dell'Area Chieti-Pescara stimato in complessivi **€ 1.704.196,86**, di cui **€**

**1.654.196,86** quale danno diretto, corrispondente alle somme distratte a proprio

vantaggio attraverso l'appropriazione indebita delle risorse disponibili presso il

conto corrente del Consorzio, maggiorato delle spese di commissione derivanti

dalle suddette operazioni bancarie ed **€ 50.000,00** quale danno da disservizio,

riconducibile al contegno antigiuridico della Dirigente Patrizia Sciarra, quantificato

in via equitativa sulla base di plurimi elementi che consentivano di individuare gli

effetti disfunzionali innescati dall'illecito contestato all'odierna convenuta.

**3.** L'Ufficio requirente, pertanto, ha emesso invito a dedurre in data 17/11/2025,

ritualmente notificato. In data 02/01/2026, la convenuta ha trasmesso le proprie

deduzioni, non contestando i fatti appropriativi, ma evidenziando una

duplicazione nei conteggi relativi all'anno 2019. Inoltre, ha riferito che l'importo

di € 135.000,00 versato sul conto [Omissis...] (tramite n. 2 bonifici di € 65.000,00

ed € 70.000,00) era riconducibile alla transazione conclusa con il Consorzio in data

20/12/2024, prodotta in allegato alle deduzioni.

**4.** La Procura, al fine di compiere accertamenti su elementi emersi in seguito alle

deduzioni presentate, anche su fatti e circostanze a favore dei presunti responsabili

ex art. 55, comma 1, c. g. c., con decreto istruttorio n. 3/2026, ha chiesto al

Consorzio Industriale di trasmettere copia dei bonifici effettuati a favore della

Sig.ra Sciarra in data 20/12/2024 e di fornire conferma in merito alla circostanza

che tali versamenti in questione erano riconducibili all'adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio in sede transattiva.

Il Consorzio ha fornito esaustivo riscontro ed ha confermato che il versamento di complessivi € 135.000,00 derivava dall'adempimento della transazione conclusa con la Sig.ra Sciarra e trasmetteva comprovante documentazione.

**5.** Gli elementi di conoscenza acquisiti in sede preprocessuale, anche all'esito dell'ulteriore attività istruttoria condotta in seguito al deposito delle controdeduzioni della convenuta, hanno consentito alla Procura requirente, pertanto, di rimodulare l'entità del danno contestato in considerazione di quanto segnalato dalla Sciarra in sede di memorie difensive, ferma restando la contestazione di illecito erariale formulata con l'invito a dedurre.

**6.** In via preliminare, la Procura erariale ha evidenziato nel proprio atto introduttivo, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti trattandosi di azione risarcitoria incentrata sulla condotta illecita di una dipendente di un Consorzio per lo Sviluppo Industriale rientrante nella categoria degli enti di diritto pubblico economico, sottoposti a poteri di vigilanza, indirizzo e tutela delle Regioni, che utilizza risorse pubbliche per il conseguimento di finalità di interesse generale.

Dopo aver richiamato alcuni articoli della legge regionale n. 56/1994 ("Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale") e gli articoli dello Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area di Chieti – Pescara, l'Attore pubblico ha sostenuto, nel caso di specie, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile che discenderebbe dalla natura giuridica di ente pubblico economico del Consorzio per lo Sviluppo

Industriale dell'Area Chieti - Pescara il quale, istituito con legge regionale per lo svolgimento di prevalenti funzioni pubblicistiche di interesse generale, vanta un compendio patrimoniale alimentato dall'apporto degli enti locali e da ulteriori risorse pubbliche ed è, inoltre, sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo della Regione la quale, con deliberazione di Giunta n. [Omissis...]del 19/09/2011, ha dichiarato aperta la gestione liquidatoria dell'ente.

7. Ad avviso del requirente, la ricostruzione fattuale e giuridica compiuta sulla scorta delle risultanze istruttorie e, principalmente, dalla documentazione acquisita dal fascicolo penale, consentirebbe di individuare un contegno antigiuridico della convenuta la quale, legata da un rapporto di servizio con l'ente, avrebbe dolosamente determinato un danno patrimoniale diretto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara.

In seguito alla segnalazione, da parte della Banca MPS, di anomale movimentazioni bancarie riferite al c.c. intestato al Consorzio, la dott.ssa [Omissis...]e il dott. [Omissis...], rispettivamente Commissaria Straordinaria e Revisore legale del Consorzio, sporgevano denuncia al fine di verificare quali fossero i beneficiari effettivi dei pagamenti effettuati dal Consorzio attraverso il c.c. [Omissis...], stante l'accertata discordanza tra i nominativi di coloro che venivano indicati come beneficiari e i codici IBAN utilizzati per individuare i conti sui quali i pagamenti effettivamente confluivano.

In sede penale, alla Dirigente del Consorzio, sig. Patrizia Sciarra, è stato contestato il delitto di peculato continuato (artt. 314 e 81, cpv c.p.) rispetto ad “*almeno 1.252.000,00*”, somma di cui si appropriava avendone la disponibilità giuridica quale dipendente del Consorzio, con delega ad operare sul c.c. intestato all'ente recante il n. [Omissis...] acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Secondo la ricostruzione attorea, la convenuta, assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Consorzio, nell'arco temporale compreso dal 2016 al 2025, avrebbe distratto ingenti somme dal conto intestato all'ente, facendo fittiziamente risultare l'effettuazione di ordinativi di pagamento in favore di soggetti (fornitori, amministrazioni, professionisti) che effettivamente intrattenevano rapporti con il Consorzio mentre, in realtà, le somme oggetto dei bonifici venivano dirottate sui conti correnti intestati alla stessa Sciarra e, segnatamente, i c.c. n. [Omissis...].

Nel dettaglio, l'appropriazione indebita ai danni dell'ente sarebbe stata perpetrata mediante l'emissione di complessivi n. 744 bonifici formalmente e fittiziamente intestati a vari soggetti ma tutti con estinzione su conti correnti riconducibili alla convenuta la quale gestiva gli ordinativi di pagamento con modalità on line ed era l'unica dipendente del Consorzio a disporre delle password di accesso al conto corrente intestato all'ente, nonché la sola a poter ricevere gli OTP (codice PIN) sulla propria utenza telefonica mobile al fine di autorizzare ogni singola operazione bancaria.

Le risultanze delle indagini penali, acquisite in fase istruttoria, consentirebbero alla Procura erariale di ascrivere alla convenuta una condotta illecita rilevante sotto il profilo della responsabilità amministrativa realizzata attraverso la sistematica sottrazione di rilevanti somme di denaro a danno del Consorzio, distratte a proprio favore abusando delle credenziali per l'utilizzo del conto corrente intestato all'ente di cui aveva la disponibilità in ragione del rapporto di servizio in essere con il Consorzio e delle funzioni alla medesima assegnate.

La convenuta, nell'esercizio delle funzioni di Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Contabile del Consorzio, avrebbe prodotto, in questo modo, un danno patrimoniale all'ente pari alla complessiva somma di **€ 1.504.972,38**, di cui

€ 1.454.272,78 quale importo corrispondente alle somme distratte a proprio

vantaggio attraverso l'appropriazione indebita delle risorse disponibili sul conto

corrente del Consorzio, € 699,60 pari al costo delle commissioni sostenute per

effettuare gli ordinativi di pagamento (0,90 moltiplicato n. 744 bonifici) ed €

**50.000,00** quale danno da disservizio.

Secondo l'Attore pubblico, il contegno antigiuridico foriero di danno erariale

sarebbe stato realizzato mediante la reiterata disposizione di ordinativi di

pagamento on-line, intestati falsamente a ditte, amministrazioni e professionisti

ignari, con sistematica sottrazione fraudolenta di fondi da parte della convenuta la

quale, in violazione dei propri obblighi di servizio, avrebbe distratto risorse

pubbliche dell'ente a proprio esclusivo vantaggio personale, disponendo

fraudolentemente delle somme depositate sul conto corrente n. [Omissis...]

acceso presso la Banca MPS, con accredito di consistenti importi su propri conti

correnti accesi presso il medesimo Monte dei Paschi di Siena (c.c. n. [Omissis...]).

In altri termini, attraverso n. 744 ordinativi di pagamento, la convenuta avrebbe

fatto confluire su conti correnti riconducibili alla propria persona l'importo

complessivo di € 1.454.272,78 inserendo le coordinate bancarie di propri conti

correnti (IBAN) ma indicando come beneficiari soggetti terzi all'oscuro delle

suddette operazioni bancarie.

Il contegno illecito della convenuta, (integrante anche il delitto di peculato,

contestato in sede penale), oltre a determinare una sottrazione di risorse pubbliche,

avrebbe anche prodotto, secondo la Procura erariale, un danno da disservizio

stimato equo nell'importo di € 50.000,00, sulla scorta di plurimi, univoci e

convergenti elementi che farebbero emergere un danno certo sotto il profilo degli

effetti disfunzionali che l'illecito perpetrato avrebbe determinato nei confronti di

un ente che già soffriva una grave crisi finanziaria, in quanto in liquidazione dal 2011, evidenziata e sottolineata, tra l'altro, dalla Sezione di controllo in sede di parifica (relazioni delibere n. 133/2025/PARI e n. 216/2024/PARI), ulteriormente aggravata dalla sottrazione delle risorse pubbliche ascritta dalla convenuta.

Secondo la Procura erariale, la sottrazione di tali risorse avrebbe ingenerato dei costi ulteriori a carico del Consorzio il quale, a fronte dell'impossibilità di disporre delle somme distratte a proprio personale vantaggio, si sarebbe trovato nell'impossibilità di far fronte con regolarità ai pagamenti cui era tenuto dovendo sopportare, di conseguenza, i costi collegati ai contenziosi intrapresi dai creditori dell'ente, evitabili qualora l'ente avesse avuto la disponibilità degli oltre un milione e mezzo di euro sottratti dalla convenuta. Il comportamento spregiudicato della convenuta Sciarra, ad avviso del requirente, avrebbe anche inciso sulla resa dei servizi offerti dal Consorzio, compromettendone la puntualità e l'efficienza a causa delle minori risorse disponibili e avrebbe, inoltre, comportato dei costi direttamente collegati alla verifica e controlli straordinari imposti al personale dell'ente in funzione e all'esito dall'accertamento delle irregolarità emerse sul piano finanziario e contabile. Il danno da disservizio, ad avviso del requirente, si estenderebbe e comprenderebbe non solo i costi che sono conseguenza diretta del comportamento illecito ma anche quelli occorrenti per il ripristino della legalità violata per l'effetto del comportamento antiggiuridico della convenuta. Il comportamento antiggiuridico della convenuta avrebbe comportato anche un costo aggiuntivo per l'ente in termini di utilizzo di ulteriori risorse per collaborare con l'autorità giudiziaria penale al fine di ripristinare la legalità violata, con un necessario impiego del personale nell'attività funzionale ad evadere le richieste

dell'autorità giudiziaria oltre che nella riorganizzazione dell'Ufficio presieduto dalla

Dirigente infedele nonché dell'ente complessivamente, tanto da rendere necessario

un riassetto sul piano organizzativo del Consorzio come risulterebbe dalla delibera

del Commissario Straordinario Liquidatore n. [Omissis...] del 15/10/2025 che ha

previsto l'assunzione di un'unità di personale per *“fronteggiare una esigenza eccezionale*

*non programmabile legata a controlli verifiche straordinarie non programmate in anticipo”*, con

mansioni di *“supporto alla gestione amministrativa e contabile delle pratiche”*, con costo

stimato di € 15.000,00, oltre IVA, per la durata di 6 mesi

**8.** Tenuto conto di quanto emerso in seguito al deposito delle deduzioni, la

Procura ha, tuttavia, scomputato nell'originario importo contestato nell'invito a

dedurre, l'importo di € 64.214,88 riferibile a n. 42 bonifici relativi all'anno 2019, in

quanto oggetto di duplice segnalazione e l'importo di € 135.000,00, in quanto

riconducibile alla somma versate dal Consorzio in esecuzione di un atto di

transazione ripassato tra la convenuta e l'ente.

Il pregiudizio complessivo contestato, pertanto, ammonterebbe ad **€ 1.504.972,38**,

di cui **€ 1.454.272,78** pari alle somme sottratte al Consorzio attraverso operazioni

di pagamento a carico del c.c. n. [Omissis...] intestato all'ente, **€ 669,60** per costi

di commissione bancaria ed **€ 50.000,00** a titolo di danno da disservizio.

In apposito e dettagliato prospetto, l'Attore pubblico ha riassunto gli ammanchi

subiti dall'ente in ordine temporale, dall'anno 2019 all'anno 2025, come

comprovati dalla documentazione in atti. Rispetto alle annualità 2016, 2017 e 2018,

invece, sarebbe stato considerato il danno pari a € 112.339,23, come risultante dalla

sommatoria dei bonifici depositati in allegato alla denuncia integrativa del

21/07/2025 a beneficio dei conti correnti ivi specificati.

**9.** Con riguardo all'elemento soggettivo, la Procura ha ritenuto di poter contestare

il dolo. La dipendente del Consorzio sig. Patrizia Sciarra avrebbe sostituito, per ben n. 744 volte (considerando il solo periodo compreso dall'anno 2016 all'anno 2025), i dati bancari dei beneficiari degli ordini di pagamento con il codice IBAN riconducibile ai conti correnti a lei intestati come specificamente indicati. Le modalità che avrebbero connotato il comportamento antiggiuridico della convenuta Sciarra denoterebbero chiaramente un atteggiamento doloso, avendo la stessa coscientemente e intenzionalmente, reiteratamente e volutamente, tenuto una condotta contraria ai doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio con l'intenzione diretta di cagionare un evento di danno speculare all'illecito vantaggio patrimoniale conseguito in diretta connessione alla condotta illecita. Nella fattispecie concreta, infatti, ad avviso della Procura erariale, verrebbero in rilievo ripetute condotte di appropriazione illecita di somme di cui la convenuta aveva disponibilità giuridica in forza del ruolo ricoperto e della delega ad operare sul conto corrente bancario del Consorzio. Pertanto, le plurime e reiterate violazioni dei propri obblighi di servizio a danno dell'ente, assistite dalla evidente ferma determinazione di conseguire un ingiustificato arricchimento personale, condurrebbero, secondo l'Attore pubblico, a individuare il dolo come componente soggettiva della fattispecie di responsabilità contestata.

**10.** Con memoria depositata il 30 aprile 2026, si è costituita la sig. Sciarra Patrizia, a mezzo del proprio legale Avv. Di Girolamo. In primo luogo, la difesa ha sollevato un'eccezione di prescrizione, fondata sulla disciplina propria del giudizio contabile e, in particolare, sul termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'invito a dedurre. Poiché tale atto risalirebbe al novembre 2025, la difesa ha sostenuto che dovrebbero considerarsi estinti tutti i fatti anteriori al quinquennio precedente, con conseguente esclusione dal perimetro del danno di tutte le somme

riferite agli anni dal 2016 al 2020 (salvo limitate operazioni effettuate nel dicembre 2020). Ne deriverebbe, secondo questa ricostruzione, una significativa riduzione dell'importo risarcibile, quantificata in oltre € 295.000, che dovrebbero venir sottratti alla pretesa erariale.

Accanto a tale profilo, la difesa ha evidenziato ulteriori criticità nella quantificazione del danno, segnalando la presenza di duplicazioni di alcune voci. Sono stati individuati specifici bonifici contabilizzati due volte all'interno delle tabelle predisposte dalla Procura, con l'effetto di gonfiare artificialmente l'ammontare complessivo.

Un rilievo ulteriore ha riguardato la contestazione del danno da disservizio, che la Procura ha quantificato equitativamente. La difesa, richiamando principi consolidati della giurisprudenza contabile, ha sostenuto che tale forma di danno non potrebbe essere presunta né ritenuta *in re ipsa*, ma richiederebbe una prova rigorosa della sua effettiva esistenza sotto il profilo del pregiudizio economico concreto. In altri termini, non sarebbe sufficiente dimostrare la condotta illecita, ma occorrerebbe provare le sue specifiche conseguenze negative sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente. Nel caso di specie, secondo la difesa, la Procura si sarebbe limitata a deduzioni generiche in ordine a possibili maggiori spese o disfunzioni, senza fornire alcun riscontro probatorio. Per tale ragione, la domanda relativa al danno da disservizio sarebbe radicalmente infondata.

La convenuta risulterebbe imputata per i medesimi fatti nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, nel quale è stata avanzata richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), con udienza fissata per la decisione. In considerazione di tale

circostanza, la difesa ha chiesto la sospensione del giudizio contabile, ritenendo che la definizione del processo penale costituisca un antecedente logico-giuridico rilevante per la decisione della controversia erariale. In subordine, ha richiesto quantomeno la dilazione dell'udienza, al fine di poter acquisire e produrre la decisione penale.

Per quanto riguarda il tema della cumulabilità tra confisca penale e condanna erariale, la difesa ha sottolineato che, nel corso delle indagini, sono già stati sottoposti a sequestro preventivo numerosi beni immobili e rapporti finanziari riconducibili alla convenuta, per un valore complessivo superiore – o comunque prossimo – al danno contestato. Tali beni saranno destinati, con alta probabilità, a essere confiscati all'esito del procedimento penale, in quanto profitto del reato.

Muovendo da questo dato, la difesa ha richiamato un recente orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui non sarebbe conforme ai principi convenzionali cumulare la confisca penale con la condanna risarcitoria contabile senza operare alcuna compensazione. Una simile duplicazione di prelievo patrimoniale determinerebbe, infatti, una compressione eccessiva del diritto di proprietà, in violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Ne discenderebbe, secondo la difesa, la necessità che l'eventuale quantificazione del danno debba tener conto delle somme già oggetto di sequestro e futura confisca, detraendole dall'eventuale importo risarcitorio.

**11.** Con atto depositato in data 4 maggio 2026 è intervenuto il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara, rappresentato e difeso dagli Avv. **Ernesto Torino-Rodriguez** e **Maura Morretti**.

Nell'atto di intervento, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Chieti-Pescara ha aderito integralmente alla ricostruzione accusatoria e alla domanda risarcitoria,

nella prospettiva della tutela diretta del proprio patrimonio.

L'ente, infatti, si è qualificato, sin dall'inizio, come il soggetto immediatamente leso dalla condotta contestata alla convenuta, evidenziando come il giudizio in corso non avrebbe soltanto una dimensione pubblicistica, ma inciderebbe direttamente sulla propria sfera patrimoniale, essendo il Consorzio il titolare delle risorse distratte.

Nel ricostruire i fatti di causa, l'interveniente ha riferito che le operazioni illecite non si limitavano a meri prelievi, ma si articolavano attraverso una sequenza di attività coordinate: l'intestazione fittizia dei bonifici a soggetti effettivamente creditori del Consorzio, l'inserimento di IBAN riconducibili alla dipendente e non ai beneficiari apparenti e infine l'occultamento contabile delle operazioni, che determinava una frattura tra la contabilità ufficiale e la reale movimentazione delle risorse. Questa ricostruzione ha consentito al Consorzio interveniente non solo di confermare integralmente l'impianto accusatorio, ma anche di soffermarsi sulla gravità della lesione subita, quantificata in oltre 1,45 milioni di euro, cui si dovrebbero aggiungere le ulteriori componenti di danno individuate dalla Procura.

Sul piano giuridico, in primo luogo, viene riaffermata la giurisdizione della Corte dei conti, facendo leva non tanto sulla natura formale del Consorzio quanto sulla natura pubblica delle risorse gestite e sulle finalità di interesse generale perseguite.

In questa prospettiva, l'atto d'intervento assumerebbe una funzione non soltanto collaborativa, ma integrativa dell'azione del Pubblico Ministero contabile, con l'obiettivo di rafforzare il quadro probatorio e garantire che la condanna sia effettivamente soddisfattiva rispetto al danno subito.

Tale esigenza apparirebbe ancora più intensa in considerazione dello stato di liquidazione dell'ente, che renderebbe il recupero delle risorse un passaggio

essenziale per la tutela dei creditori e per il rispetto degli equilibri finanziari.

Particolare attenzione il Consorzio interveniente ha rivolto al profilo del rapporto di servizio. La convenuta, quale dirigente dell'area amministrativa con poteri di gestione dei flussi finanziari, era pienamente inserita nell'organizzazione dell'ente e titolare di funzioni direttamente funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico. Proprio tale posizione avrebbe reso possibile l'illecito, che si configurerebbe come abuso delle prerogative connesse all'ufficio e come violazione radicale dei doveri di correttezza, fedeltà e legalità.

Sul piano soggettivo, l'interveniente ha insistito in modo particolarmente incisivo sulla natura dolosa della condotta della convenuta, qualificandola come espressione di una volontà consapevole, preordinata e persistente di appropriarsi delle risorse dell'ente. La prova del dolo verrebbe desunta non solo dall'alterazione dei dati bancari, ma dalla complessità degli artifici, dalla reiterazione delle operazioni nel tempo e dalla predisposizione di una pluralità di conti correnti destinati a ricevere le somme. In tal modo, la condotta apparirebbe come il risultato di un disegno unitario e sistematico, incompatibile con qualsiasi forma di errore o negligenza.

La perdita patrimoniale sarebbe descritta come diretta e irreversibile, comprovata dalle risultanze bancarie e dalle verifiche contabili. A questa componente si affiancherebbe il riconoscimento di un danno funzionale, legato al deterioramento dell'attività dell'ente, che ha visto compromessa la propria capacità di adempiere ai debiti e di perseguire le finalità istituzionali.

Infine, l'interveniente si è soffermato sul danno da disservizio, valorizzato non come conseguenza meramente astratta, ma come concreta alterazione del funzionamento dell'ente. La sottrazione di risorse avrebbe imposto attività

straordinarie di verifica, avrebbe inciso sulla capacità di soddisfare i creditori e avrebbe distolto le energie amministrative dalle finalità proprie della gestione liquidatoria. In tal senso, il Consorzio ha aderito espressamente alla quantificazione operata dalla Procura, ritenendola congrua rispetto alla compromissione subita.

12. Con ulteriore nota, la difesa legale del Consorzio, in data 22 maggio 2026, ha depositato, tra gli altri atti, la recente delibera della Giunta Regionale n. [Omissis...] del 6/05/2026 di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara e il Verbale di insediamento del nuovo Commissario Liquidatore del C.S.I., Dott. [Omissis...].

13. Nel corso dell'udienza pubblica, sia il rappresentante della Procura attrice, sia il difensore della convenuta Sciarra che l'interveniente Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara, rappresentato dall'Avv. Morretti, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto.

14. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. Il presente giudizio riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo ritiene sussistere nei confronti della sig. Patrizia Sciarra, in qualità di dirigente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara, in relazione ad una ipotesi di danno erariale che la stessa avrebbe cagionato alle finanze dello stesso Consorzio con il

suo comportamento doloso, derivante dalla sistematica sottrazione di rilevanti somme, distratte a proprio favore abusando delle credenziali per l'utilizzo del conto corrente intestato all'ente di cui aveva la disponibilità in ragione del rapporto di servizio in essere con il Consorzio e delle funzioni alla medesima assegnate. La convenuta, nell'esercizio delle sue funzioni di Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Contabile del Consorzio, avrebbe prodotto, in questo modo, un danno patrimoniale all'ente pari alla complessiva somma di **€ 1.504.972,38**, di cui **€ 1.454.272,78**, quale importo corrispondente alle somme distratte a proprio vantaggio attraverso l'appropriazione indebita delle risorse disponibili sul conto corrente del Consorzio, **€ 699,60**, pari al costo delle commissioni sostenute per effettuare gli ordinativi di pagamento (0,90 moltiplicato n. 744 bonifici) ed **€ 50.000,00**, quale danno da disservizio.

2. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente, affrontare la richiesta di sospensione del presente procedimento, avanzata dalla convenuta, in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Pescara per i medesimi fatti.

La difesa della convenuta fonda la richiesta di sospensione del giudizio — o, in via subordinata, di rinvio dell'udienza — sulla considerazione che la vicenda oggetto del presente giudizio sarebbe strettamente intrecciata con un procedimento penale ancora in corso e ormai prossimo alla sua definizione.

In particolare, la difesa legale rappresenta che per i medesimi fatti contestati in sede erariale sarebbe pendente un procedimento penale nel quale la convenuta riveste la qualità di imputata. Tale procedimento, inoltre, avrebbe già raggiunto una fase avanzata, poiché sarebbe stata presentata una richiesta di applicazione

della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), sulla quale il

giudice penale sarebbe pronto a pronunciarsi in un'udienza fissata a breve.

Muovendo da questo dato, la difesa sostiene che la definizione del giudizio penale

non sarebbe un elemento neutro o meramente accessorio, ma costituirebbe un

passaggio logicamente e giuridicamente rilevante per la decisione nel giudizio

contabile. Infatti, argomenta che sarebbe la stessa Procura erariale che individua il

fondamento della responsabilità contestata proprio nella condotta di indebita

appropriazione delle risorse, cioè in fatti che coincidono con quelli oggetto

dell'imputazione penale. In questa prospettiva, il giudizio penale finirebbe per

porsi come antecedente necessario della valutazione demandata al giudice

contabile. Su tale base, quindi, invoca la sospensione del processo e, in subordine,

richiede il differimento dell'udienza. Questa ultima istanza sarebbe giustificata

dall'esigenza concreta di poter acquisire e depositare la decisione penale, così da

metterla a disposizione del giudice contabile ai fini della decisione.

La Procura ritiene, invece, l'assoluta autonomia tra il giudizio penale e quello

contabile nel quale il giudice può valutare sempre autonomamente il materiale

probatorio raccolto in sede penale, talché ogni eventuale pronuncia nella sede

penale non precluderebbe in alcun modo la procedibilità nella presente sede.

Tale richiesta, ad avviso del Collegio, non può essere accolta.

È stato chiarito al riguardo dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che, sebbene

l'art. 106 c. g. c. preveda espressamente la possibilità di sospensione in ragione

della pendenza di altra controversia, civile, penale o amministrativa e non si possa,

pertanto, escludere, in radice, che una controversia penale possa porsi quale

antecedente necessario da cui dipenda la decisione della controversia contabile, di

regola, la causa penale non assume carattere pregiudiziale.

Ciò per effetto della soppressione, nel nuovo ordinamento processuale conseguente alla riforma del codice di procedura del 1988, del principio della pregiudizialità penale, vigente nel codice abrogato, della limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi (artt. 651 e ss. c.p.p.) e dell'emersione, nella giurisprudenza, del diverso principio di reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella di responsabilità amministrativa; principio per effetto del quale il giudice contabile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l'azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell'effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale (*ex multis, v. Corte dei conti, SS.RR., n. 9/2018 e n. 648/A/1990; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., n. 1768/2011*).

Dovendosi quindi escludere, per quanto sopra evidenziato, l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra i rispettivi accertamenti (penale e giuscontabile), la sussistenza di un nesso o di una connessione di carattere puramente logico tra i processi, rivelata dall'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, non consente, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo contabile, poiché il giudice può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere (*cfr. SS.RR., ord. 9/2018*).

Il giudizio penale, allo stato ancora in fase di indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara con la richiesta, ancora da valutare da parte del GIP, di applicazione della pena su richiesta della parte, dà sufficientemente conto di una vicenda percettiva antigiusuridica di rilievo penalistico che, al tempo stesso, integra gli estremi di una fattispecie di responsabilità amministrativa contestata in

citazione dal pubblico ministero, da valutare autonomamente in questa sede.

In applicazione, dunque, dei principi di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, pur considerata la connessione tra i due giudizi in quanto riguardanti il medesimo fatto materiale, deve escludersi che l'esito del giudizio penale costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio contabile.

**3.** Occorre, sempre in via preliminare, esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa sollevata dalla convenuta Sciarra.

La difesa individua nella notificazione dell'invito a dedurre — avvenuta nel novembre 2025 — il momento dal quale calcolare a ritroso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale.

Muovendo da questo presupposto, la difesa osserva che una parte significativa delle operazioni ritenute illecite dalla Procura risalirebbero ad un periodo ormai anteriore a tale arco temporale. In particolare, vengono richiamati i prelievi e i pagamenti effettuati negli anni compresi tra il 2016 e il 2019, nonché gran parte delle operazioni del 2020. Secondo la prospettazione difensiva, quindi, per tutte queste movimentazioni, non risulterebbero atti validi che abbiano interrotto il decorso della prescrizione; di conseguenza, il diritto al risarcimento relativo a tali somme dovrebbe considerarsi ormai prescritto.

Ne conseguirebbe, ad avviso della convenuta, una consistente riduzione del danno complessivamente imputato per effetto del decorso del tempo.

L'Attore pubblico, invece, descrive una vicenda caratterizzata da operazioni fraudolente che si sarebbero protratte per più anni, almeno dal 2016, ma che sarebbero venuti alla luce solo nel 2025, a seguito delle segnalazioni della banca MPS e delle denunce della Commissaria Liquidatrice e del Revisore dei conti del

Consorzio per lo Sviluppo Industriale. È proprio da quel momento che l'ente

avrebbe scoperto l'esistenza delle movimentazioni anomale ed avrebbe preso

contezza dell'effettivo ammanco.

La ricostruzione accusatoria insiste, pertanto, sul carattere occulto e fraudolento

delle condotte, realizzate attraverso bonifici che riportavano beneficiari fittizi

mentre le somme venivano accreditate su conti riconducibili alla convenuta, così

da rendere difficoltosa l'immediata individuazione dell'illecito.

L'eccezione, ad avviso del Collegio, non può essere accolta.

In base alla previsione di cui all'art.1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a) n. 6, legge 7 gennaio 2026, n. 1 –

immediatamente applicabile ai sensi dell'art. 6 della medesima legge - “Il diritto al

risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla

data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui

l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno,

ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta

attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.

Nel caso di specie si verte nella seconda ipotesi, essendo indubbio il doloso

occultamento del danno, realizzato con condotta attiva come sopra descritta, con

la conseguenza che la prescrizione decorre dalla scoperta dei fatti.

Ciò induce il Collegio a ritenere il doloso occultamento del danno non solo

sussistente ma anche implicitamente contestato nella stessa descrizione della

concreta condotta, con riferimento a operazioni fraudolente che si sarebbero

protratte per più anni, almeno dal 2016, che riportavano beneficiari fittizi mentre

le somme venivano accreditate su conti riconducibili alla convenuta, rendendo

molto difficoltosa l'individuazione dell'illecito stesso.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il termine quinquennale di prescrizione non può che decorrere dal momento della scoperta del fatto dannoso, da individuarsi nella iniziale segnalazione della banca MPS e delle prime denunce della Commissaria Liquidatrice e del Revisore dei conti del Consorzio, tutte relative alla prima parte dell'anno 2025.

Pertanto, questo Collegio ritiene tempestiva l'azione esercitata essendo stato l'invito a dedurre notificato a novembre 2025.

**4.** Passando al merito, questo Collegio ritiene che la richiesta della Procura attrice merita di essere accolta, pur con le precisazioni di seguito riportate.

La Procura erariale contesta che la dott.ssa Sciarra, quale dirigente dell'ufficio amministrativo-contabile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara, abbia posto in essere una condotta dolosa e sistematica di distrazione di risorse pubbliche, appropriandosi indebitamente di somme dell'ente.

In particolare, le viene addebitato di aver disposto centinaia di bonifici apparentemente destinati a terzi, ma in realtà accreditati su propri conti correnti, sfruttando le proprie credenziali e i poteri di gestione del conto dell'ente.

L'Attore pubblico qualifica la condotta come gravemente illecita e dolosa, idonea a determinare un pregiudizio patrimoniale diretto e rilevante per il Consorzio, chiedendo la condanna al risarcimento integrale del danno, oltre al danno da disservizio.

La convenuta, invece, non disconoscendo i fatti di causa e non contestando in radice l'intera vicenda, tende a ridimensionare o a escludere la responsabilità erariale sotto diversi profili.

In particolare, sostiene, anzitutto, che una parte significativa del danno contestato sia inesistente o sovrastimata, evidenziando errori nei conteggi della Procura, in

particolare duplicazioni di alcune voci di danno, che avrebbero comportato

un'indebita lievitazione dell'importo richiesto. Contesta, poi, specificamente il

danno da disservizio, affermando che non può essere riconosciuto in via

automatica o presuntiva, ma che richiede una prova concreta della sua esistenza.

Secondo la difesa legale della convenuta, nel caso di specie, tale prova

mancherebbe del tutto, essendosi la Procura limitata a indicazioni generiche, senza

dimostrare un effettivo pregiudizio economico subito dall'ente.

La convenuta evidenzia, da ultimo, che i beni e le somme a lei riconducibili sono

stati sottoposti a sequestro preventivo e saranno verosimilmente confiscati, con

un valore complessivo che coprirebbe (o addirittura supererebbe) il danno

contestato. Da ciò deduce che una eventuale condanna erariale dovrebbe tener

conto di tali importi, per evitare una duplicazione sostanzialmente punitiva.

Su questo punto richiama anche la giurisprudenza europea, sostenendo che non

sia ammissibile cumulare integralmente confisca penale e condanna risarcitoria, se

ciò comporta un sacrificio eccessivo del patrimonio dell'interessata.

**4.1** Occorre ricordare che perché si possa parlare di responsabilità amministrativa

è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè che vi sia un danno

patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto

dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto

e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a

cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della

colpa grave e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il

danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto.

**4.2** Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso

sottoposto all'esame del Collegio, dei predetti elementi, in primo luogo, appare

integrato il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

La convenuta, infatti, rivestiva la qualità di dirigente dell'ufficio amministrativo-contabile del Consorzio, ente qualificabile come ente pubblico economico, ed era titolare delle funzioni di gestione delle risorse finanziarie dell'ente. In tale veste disponeva delle credenziali di accesso ai conti e del potere di effettuare operazioni bancarie, operando, quindi, in una posizione che la poneva direttamente all'interno dell'apparato amministrativo e la rendeva soggetta ai doveri di corretta gestione delle risorse pubbliche.

Passando al comportamento illecito posto in essere, esso si connota come una condotta attiva, reiterata e sistematica, consistita nel disporre numerosi bonifici dal conto corrente bancario del Consorzio con indicazione di beneficiari solo apparentemente legittimi, mentre le somme venivano in realtà accreditate su conti riconducibili alla stessa convenuta. Si tratta, dunque, di una condotta che ha violato in modo diretto gli obblighi di servizio, non solo sotto il profilo della correttezza amministrativa, ma anche sotto quello della legalità sostanziale, essendo caratterizzata da un abuso delle funzioni e da una consapevole deviazione delle risorse pubbliche.

Sotto il profilo del nesso di causalità, la relazione tra condotta e danno erariale appare lineare ed immediata. Le somme sottratte costituiscono l'effetto diretto delle operazioni disposte dalla convenuta: non si è in presenza di fattori esterni o di concause autonome, ma di un danno che deriva in modo immediato e necessario dalle azioni poste in essere nell'esercizio delle sue funzioni.

Quanto all'elemento soggettivo, la condotta si presenta connotata da dolo.

Non si tratta infatti di errori o negligenze, ma di un comportamento intenzionale, reiterato nel tempo e caratterizzato da modalità idonee a occultare l'illecito, come

dimostra l'utilizzo di causali fittizie e di beneficiari apparenti. La sistematicità delle operazioni e la loro costruzione fraudolenta evidenziano la piena consapevolezza della illiceità della condotta e la volontà di procurarsi un vantaggio personale. Il danno erariale risulta altrettanto evidente e si configura come danno patrimoniale diretto, pari alle somme distratte dalle casse dell'ente, cui si aggiungono le spese accessorie (come le commissioni bancarie) e il danno da disservizio. Il pregiudizio è concreto e attuale, perché si traduce in una diminuzione effettiva delle disponibilità finanziarie del Consorzio, con conseguenze anche sul suo funzionamento e sulla capacità di far fronte alle proprie obbligazioni.

Infine, risulta integrato anche il requisito della ingiustizia del danno, poiché la sottrazione di risorse pubbliche è avvenuta in assenza di qualsiasi titolo giustificativo e in violazione dei doveri di servizio, determinando un pregiudizio patrimoniale non dovuto per l'amministrazione.

Nel loro complesso, questi elementi delineano una fattispecie tipica di responsabilità amministrativa per danno erariale, caratterizzata da una condotta dolosa, da un danno patrimoniale certo e direttamente riconducibile all'agente, e da un pieno inserimento di quest'ultima nell'organizzazione amministrativa, elementi che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, sono idonei a fondare la condanna al risarcimento.

5. Passando alla quantificazione operata dalla procura erariale nell'atto introduttivo, l'Attore pubblico sostiene che la convenuta ha prodotto un danno patrimoniale all'ente pari alla complessiva somma di **€ 1.504.972,38**, di cui **€ 1.454.272,78** quale importo corrispondente alle somme distratte a proprio vantaggio attraverso l'appropriazione indebita delle risorse disponibili sul conto

corrente del Consorzio, € 699,60 pari al costo delle commissioni sostenute per

effettuare gli ordinativi di pagamento (0,90 moltiplicato n. 744 bonifici) ed €

**50.000,00** quale danno da disservizio.

**5.1** Acclarato e stabilito che, in relazione ai fatti esposti, il Consorzio per lo

Sviluppo Industriale per l'Area Chieti – Pescara ha subito un danno erariale

ingiusto, per ciò che riguarda specificamente la quantificazione dello stesso, il

Collegio ritiene che, nel caso di specie, il danno risarcibile debba essere comunque

determinato nella misura di seguito indicata.

**5.2** La difesa della convenuta ha evidenziato una criticità nella quantificazione del

danno patrimoniale diretto, segnalando la presenza di duplicazioni di alcune voci.

Sono stati individuati specifici bonifici contabilizzati due volte all'interno delle

tabelle predisposte dalla Procura, con l'effetto di gonfiare artificialmente

l'ammontare complessivo. Nello specifico il bonifico effettuato in data 4.7.2023

sul conto [Omissis...] (per € 3.000,00 in favore del beneficiario apparente

“Kosmos Insurance”) sarebbe riportato anche, per il medesimo importo e nella

stessa data, sul conto [Omissis...]. Un' ulteriore duplicazione riguarderebbe la

tabella riepilogativa “numero conto di destinazione [Omissis...] intestato a Patrizia

Sciarra - bonifici anni 2024” dove sarebbero riportati due bonifici identici (il

29.4.2024 per € 2.000,00 con beneficiario apparente [Omissis...]).

Per quanto concerne la possibile duplicazione del bonifico con beneficiario

apparente “Kosmos Insurance” dell'importo di € 3.000,00, diversamente da

quanto sostenuto dalla convenuta, trattasi di due distinti bonifici che, pur avendo

lo stesso beneficiario ed importo, portano un codice di riferimento diverso e sono

confluiti su due diversi c/c bancari intestati alla convenuta (c/c 626487 e c/c

[Omissis...] riconducibili alla convenuta).

Non può non convenirsi con la difesa della convenuta, invece, sulla effettiva

duplicazione dell'importo di € 2.000,00 beneficiario apparente

[Omissis...]contabilizzati sul c/c [Omissis...]nella stessa data e con lo stesso

codice di riferimento.

Pertanto, ad avviso del Collegio, l'importo di € 2.000,00 deve essere defalcato

dall'ammontare complessivo del danno patrimoniale contestato.

6. Va confermata, invece, la responsabilità della convenuta Patrizia Sciarra

relativamente al danno da disservizio contestato nell'atto introduttivo, pur se

diversamente quantificato da questo Collegio.

La giurisprudenza contabile ha sempre individuato tale tipologia di danno in

presenza di un comportamento che genera un pregiudizio all'organizzazione e allo

svolgimento dell'attività amministrativa. Il danno è correlato al minore risultato

organizzativo, da cui deriva un pregiudizio all'utilità, all'efficacia, all'efficienza e

l'economicità dell'azione amministrativa.

La giurisprudenza contabile ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche

di danno da disservizio, quali: mancata resa del servizio non conforme alla qualità

minima essenziale attesa dai cittadini (Sez. II n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n.

247 del 2016; Sez. III 159 del 2020); da riduzione dell'efficienza (Sez. I sent. n. 523

del 2012 e n. 532 del 2008); i costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità,

del servizio o della funzione, legati ad esempio allo svolgimento di verifiche e

controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito penale disciplinare ed

erariale (Sez. II n.8 del 2017 e Corte dei conti, Sez. III Giurisdiz. Centr., 30

dicembre 2020, n. 239).

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, è stato accertato che la convenuta

Sciarra, con la sistematica sottrazione di ingenti risorse finanziarie, non si è limitata

a determinare una mera diminuzione patrimoniale, ma ha inciso anche sul funzionamento complessivo dell'ente, alterando l'equilibrio tra risorse disponibili e obblighi da adempiere.

In particolare, conformemente a quanto sostenuto dall'accusa pubblica, questo Collegio sottolinea che la mancanza delle ingentissime somme distratte ha sicuramente impedito al Consorzio di far fronte con regolarità ai pagamenti dovuti, dovendosi considerare anche il fatto che, con deliberazione di Giunta Regionale n. [Omissis...] del 19/09/2011, la Regione Abruzzo aveva dichiarato aperta la gestione liquidatoria dell'ente. A ciò si devono aggiungere gli effetti inevitabili delle condotte distrattive della convenuta sull'efficienza dell'azione amministrativa, compromessa dalla riduzione delle risorse disponibili e dalla necessità di gestire le criticità generate dall'ammacco.

Un ulteriore profilo che merita valorizzazione, ad avviso del Collegio, riguarda l'impatto organizzativo interno: l'emersione delle irregolarità avrebbe imposto all'ente lo svolgimento di attività straordinarie di verifica e controllo, nonché la riorganizzazione dell'ufficio amministrativo, con conseguente impiego di personale e risorse ulteriori, come risulta dalla delibera del Commissario Straordinario Liquidatore n. [Omissis...] del 15/10/2025, versata in atti, che ha previsto l'assunzione di un'unità di personale per *“fronteggiare una esigenza eccezionale non programmabile legata a controlli verifiche straordinarie non programmate in anticipo”*, con mansioni di *“supporto alla gestione amministrativa e contabile delle pratiche”*, con costo stimato di € 15.000,00, oltre IVA, per la durata di 6 mesi. Tali costi rappresentano una conseguenza diretta della condotta della convenuta.

Nel loro complesso, questo Collegio ritiene tali conseguenze da ricondurre alla figura del danno da disservizio, inteso, secondo la giurisprudenza contabile, come

pregiudizio derivante dal peggioramento del funzionamento dell'apparato amministrativo e dalla perdita di efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, in ragione anche della natura dolosa e reiterata delle condotte, che avrebbero inciso in modo significativo sull'operatività dell'ente. Risultano evidenti agli atti le indubitabili conseguenze negative della condotta illecita della convenuta sull'efficienza del servizio reso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale per l'Area Chieti - Pescara presso cui operava la convenuta.

Sulla base di tali considerazioni, questo Collegio, ritiene che il danno da disservizio possa venire quantificato, in via equitativa, in € 15.000,00, assumendo che le condotte della Sciarra hanno generato non solo un danno patrimoniale diretto, ma anche un pregiudizio ulteriore e autonomo, consistente nelle disfunzioni organizzative e nei costi indiretti sostenuti dal Consorzio (*cfr. delibera del Commissario Straordinario Liquidatore n. [Omissis...] del 15/10/2025*).

7. In ordine all'eccezione difensiva secondo la quale l'azione della Procura non potrebbe procurare un'illegittima duplicazione del risarcimento in favore del Consorzio per lo Sviluppo industriale dell'Area Chieti - Pescara, atteso che, all'esito della fase penale, verrà disposta la confisca del profitto del reato, ammontante a circa € 1.500.000,00 (presumibilmente pari all'importo sottratto) in via diretta o per equivalente, somme al momento oggetto di sequestro preventivo, ex art. 321, 3 comma bis, c.p.p., occorre rilevare quanto segue.

Effettivamente la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 5 febbraio 2026 - (Ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16) - Causa Florio e Bassignana c. Italia, ha affermato importanti principi in materia. Segnatamente, la CEDU ha ritenuto che la condanna della Corte dei conti risponda a un interesse generale, ossia la riparazione dei danni causati all'amministrazione da atti illeciti e persegue uno

scopo diverso da quello della confisca che invece mira a ripristinare la situazione economica anteriore alla perpetrazione del reato imponendo all'autore di quest'ultimo una privazione corrispondente al beneficio che lo stesso ne aveva tratto.

Ha però attribuito rilievo al problema della proporzionalità della misura (articolo 1 del Protocollo n. 1), che viene meno se la persona interessata deve sostenere un onere eccessivo e sproporzionato (si veda, tra altre, [Omissis...]. S.r.l. e altri c. [Omissis...] [GC], nn. [Omissis...]/06 e altri 2, § 300, 28 giugno 2018). L'effetto combinato delle misure di confisca e di risarcimento determina che lo Stato percepisce complessivamente un importo superiore al danno subito dall'amministrazione lesa. Per questo la CEDU ritiene che le due misure combinate (confisca del profitto del reato, per il ripristino della situazione economica e quindi con funzione risarcitoria, e condanna contabile) superino quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito dalla Corte dei conti, ossia la riparazione del danno.

Peraltro, anche la Corte di Cassazione ha affermato lo stesso principio (sentenze nn. 45054 del 2011, 44446 del 2013, 39874 del 2018, 44189 del 2022 e 34536 del 2023).

La Corte europea ha anche ritenuto che l'argomentazione secondo la quale le somme dovevano essere versate a destinatari diversi non ostacola la detrazione totale o parziale delle somme confiscate dall'importo del risarcimento riconosciuto all'amministrazione, poiché nulla impedisce di prevedere dei meccanismi di trasferimento delle somme confiscate tra i diversi soggetti pubblici (addirittura la CEDU nega rilievo anche al fatto che misure di confisca siano state ordinate da autorità straniere).

La Corte europea ha, in conclusione, ritenuto che il rifiuto della Corte dei conti di detrarre le somme confiscate dai giudici penali dall'importo del risarcimento destinato ai soggetti di diritto pubblico lesi dai reati commessi dai ricorrenti fa pesare un onere eccessivo su questi ultimi e, di conseguenza, ha affermato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa dell'effetto combinato della confisca e del risarcimento danni.

Venendo al caso oggetto dell'odierno giudizio, nessuna confisca è, al momento, intervenuta, sicché, allo stato, in conseguenza della condanna pronunciata da questo Giudice non sussiste alcuna duplicazione risarcitoria.

Resta fermo che, in sede di esecuzione della presente sentenza, l'Amministrazione danneggiata dovrà tener conto di eventuali pronunce del Giudice penale di confisca ed operare nei limiti dell'incameramento della somma pari e non superiore ad **€ 1.467.972,38**, quale danno complessivamente a lei arrecato, al fine di non incorrere nella violazione affermata dalla CEDU.

**8.** Restano assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso.

**9.** Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per la responsabilità amministrativa della convenuta Patrizia Sciarra in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene, conclusivamente, che la domanda attrice debba essere accolta e che pertanto l'odierna convenuta vada condannata al pagamento, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara, della somma complessiva di **€ 1.467.972,38**, comprensiva di rivalutazione monetaria, di cui **€ 1.452.272,78**, quale importo corrispondente alle somme distratte a proprio vantaggio attraverso l'appropriazione indebita delle risorse disponibili sul conto

corrente del Consorzio, € 699,60, quale costo delle commissioni bancarie riferite

a n. 744 bonifici disposti a proprio favore per effettuare gli ordinativi di pagamento

(0,90 moltiplicato n. 744 bonifici) ed € 15.000,00, quale danno da disservizio.

**10.** Non sussistono, infine, ragioni per procedere alla riduzione dell'addebito in

applicazione dell'art. 52, capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come

ricostruito dalla giurisprudenza contabile (*cfr Sez. I App., sent. n. 101/2022*), avuto

riguardo, in particolare, alla condotta tenuta nella vicenda dall'odierna convenuta

caratterizzata da vistosa e gravissima violazione degli obblighi di servizio, stante la

sistematica sottrazione di rilevanti somme, distratte a proprio favore, abusando

delle credenziali per l'utilizzo del conto corrente intestato all'ente di cui aveva la

disponibilità in ragione del rapporto di servizio in essere con il Consorzio e delle

rilevanti funzioni alla medesima assegnate.

**11.** Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta Patrizia Sciarra

segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare

allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in

calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26

agosto 2016, n. 174.

### **P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente

pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21324 del registro di

Segreteria,

### **CONDANNA**

la sig. Patrizia Sciarra, come in epigrafe generalizzata, al pagamento, in favore del

Consorzio Industriale per lo Sviluppo dell'Area Chieti - Pescara, della somma

complessiva di € 1.467.972,38, (euro

unmilionequattrocentosessantasettenovecentosettantadue/38) comprensiva della

rivalutazione monetaria, nonché gli interessi legali sulla somma sopraindicata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Stefano Grossi)

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

In esecuzione del sujesto provvedimento, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi citati nella sentenza.

**La Corte dei conti**

**Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo**

**Giudizio N. 21324/R.**

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della sujestesa sentenza di condanna pronunziata

dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso

dal Procuratore regionale, contro: Patrizia Sciarra.

	Fogli	Importo
-Originale atto di citazione	1	16,00
D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Originale sentenza di condanna	1	16,00
	Totale	48,00

(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico della soccombente Patrizia Sciarra.

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 04/06/2026

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi